REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

Il Tribunale di Genova

Seconda Sezione Civile

In composizione monocratica, in persona del dott. Alberto La Mantia, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nelle cause riunite R.G. n. 8905/2018 e R.G. n. 11239/2018, promosse:

- la prima, da Ombretta Andora, nata a Genova il 15/3/1967, c.f.: NDRMRT67C55D969K, anche quale coerede del sig. Franco Ernesto Andora, nato a Genova il 12/12/1931 ed ivi deceduto il 21/7/2015, e da Gabriele De Monte, nato a Genova l'8/10/1993, c.f.: DMNGRL93R08D969K, elettivamente domiciliati in Genova, Via XX Settembre n. 32/11, presso e nello studio degli Avv.ti Mariagrazia Gammarota e Gian Paolo De Leo, che li rappresentano e difendono, congiuntamente e disgiuntamente, per mandato in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c.;
- la seconda, da Giuseppe Andora, nato a Genova il 7/10/1963, c.f.: NDRGPP63R07D969T, elettivamente domiciliato in Genova, Via XX Settembre n. 3/17, presso e nello studio dell'Avv. Roberto Cameranesi Capretti, che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente con l'Avv. Claudia Dipasquale, come da mandato a margine dell'atto di citazione

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf6022876d

attori

contro

I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino, p.iva: 02060250996, in persona del Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in Genova, Via Fiasella n. 1/18, presso e nello studio dell'Avv. Daniela Picasso, che lo rappresenta e difende per mandati in atti

convenuto nelle cause R.G. 8905/18 e R.G. 11239/18

PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI

Per gli attori Ombretta Andora e Gabriele De Monte: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, accertata la responsabilità dell'Ospedale ivi convenuto quale causa efficiente e determinante nell'intervenuto decesso del sig. Franco Andora, per tutte le ragioni sopra meglio esposte:

1) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l'Ospedale Policlinico San Martino – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per l'oncologia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ad Andora Ombretta, quale risarcimento dei danni da essa subiti in ragione della perdita per morte del padre causata dalle colpe della struttura sanitaria e/o del suo personale, l'importo di €. 330.000,00 o quello diversamente determinato ex artt. 2056-1226 cod.civ., oltre interessi di legge dal 21-7-2015 e rivalutazione monetaria;

2) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l'Ospedale Policlinico San Martino – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per l'oncologia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere a De Monte Gabriele, quale risarcimento dei danni da esso subiti in ragione della

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf6022876d

perdita per morte del nonno causata dalle colpe della struttura sanitaria e/o del suo personale, l'importo di € 140.000,00 o quello diversamente determinato ex artt. 2056-1226 cod.civ., oltre interessi di legge dal 21-7-2015 e rivalutazione monetaria,

3) dichiarare tenuto e conseguentemente condannare l'Ospedale Policlinico San Martino – Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico per l'oncologia, in persona del legale rappresentante pro tempore, a corrispondere ad Andora Ombretta il risarcimento del danno non patrimoniale patito dal de cuius Andora Franco E. nell'intertempo tra la caduta e il decesso causati dalle colpe della struttura sanitaria e del suo personale nella di lei quota ereditaria di ½ e, quindi, nella misura di €. 15.000,00 o quello diversamente determinato ex artt. 2056- 1226 cod.civ., oltre interessi di legge dal 21-7-2015 e rivalutazione monetaria. 4) Vinte le spese ed i compensi professionali del presente giudizio nonchè quelle del procedimento per ATP, del tentativo di mediazione e quelle di Ctu oltre 15% spese generali, cpa ed Iva."

Per l'attore Giuseppe Andora: "Piaccia a Codesto Ill.mo Tribunale, contrariis reiectis, previe le pronunce e declaratorie meglio viste:

1. In via principale: accertare e dichiarare la responsabilità dell''Ospedale Policlinico San Martino (già IRCCS A.O.U. San Martino - IST), in persona del suo legale rappresentante protempore, nella causazione dei fatti di cui in premessa e dei danni tutti arrecati al Sig. Franco Ernesto Andora ed all'odierno attore e, conseguentemente,

2. condannare:

A) il predetto Ente Ospedaliero convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento jure hereditatis in favore dell'attore di tutti i danni patrimoniali ed extra-patrimoniali, nessuno escluso, subiti e subendi dal Sig. Franco Ernesto Andora, per i fatti per cui è causa, così come individuati nella relazione medico-legale del Dott. Claudio Zauli e/o

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf60228766d

nella misura meglio vista da individuarsi in corso di causa. Per i pregiudizi di natura non patrimoniale e per il danno da perdita di chances ci si rimette ex art.1226 Cod. civ. alla valutazione equitativa dell'attento Giudicante;

B) il medesimo Ente convenuto, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al risarcimento di tutti i pregiudizi nessuno escluso, subiti e subendi dall'odierno attore, jure proprio, nella sua qualità di figlio del Sig. Franco Ernesto Andora, per i fatti di cui è causa, secondo i criteri di liquidazione massimi previsti dalle Tabelle in uso presso il Tribunale di Milano e/o nella misura meglio vista, da individuarsi in corso di causa. Il tutto, oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data dell'evento al soddisfo;

3. con vittoria di spese del presente giudizio, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori, i quali se ne dichiarano antistatari".

Per il convenuto: "Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, nel merito respingere in toto tutte le domande proposte contro l'IRCCS Ospedale Policlinico San Martino, in quanto improcedibili, inammissibili e infondate in fatto e in diritto.

Con vittorie di spese, onorari e diritti di causa"

FATTO E DIRITTO

Con ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. depositato il 13/7/2018 (causa R.G. n. 8905/2018), i signori Ombretta Andora e Gabriele De Monte esponevano, tra l'altro:

- di essere, rispettivamente, figlia e nipote del sig. Franco Ernesto Andora;
- che il proprio familiare era stato ricoverato il 29/6/2015 presso l'Ospedale San Martino di Genova, a seguito di una caduta accidentale

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf602287 6d

in casa che gli aveva provocato una ferita al cuoio capelluto, la frattura della 2° vertebra cervicale e la frattura dell'omero destro;

- che il 19/7/2015 la sig.ra Ombretta Andora, dopo avere abbassato la sbarra di contenzione del letto, aveva sistemato il padre seduto sul letto medesimo con i piedi appoggiati su una sedia e con un cuscino/sedile di appoggio alla schiena e lo aveva aiutato a consumare il pasto;
- che, intorno alle ore 13,00, la stessa attrice aveva lasciato il padre (come da sua richiesta) nella citata posizione ed aveva avvisato le infermiere di andare a controllarlo;
- che la mattina del 20/7/2015 la sig.ra Andora, recatasi nuovamente a trovare il genitore, notava che quest'ultimo presentava un evidente ematoma all'altezza dello zigomo sinistro ed apprendeva dal personale infermieristico che il proprio padre il giorno prima era caduto dal letto ed era stato sottoposto a TAC da cui era emersa una frattura;
- che alle ore 23,00 del 20/7/2015 il sig. Franco E. Andora era stato trasferito presso il reparto di Neurochirurgia con la diagnosi di "ematoma subdurale acuto in pz. con frattura del dente dell'epistrofeo", ed era stato poi sottoposto – nella notte tra il 20 ed il 21 luglio - ad intervento chirurgico di craniotomia;
- che le condizioni di salute del sig. Andora erano via via peggiorate e alle ore 18,50 del 21/7/2015 ne era stato constatato il decesso;
- che dagli accertamenti posti in essere nell'ambito del successivo procedimento penale era emerso che la caduta dal letto del paziente era stata la causa del decesso ed era stata determinata dalla mancata attivazione da parte del personale infermieristico delle apposite barriere protettive e, in ogni caso, da colpa nella sorveglianza del sig. Andora;
- che la sig.ra Ombretta Andora aveva instaurato, in conformità a quanto previsto dalla L. 24/2017, un procedimento per ATP, nel corso del quale

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf60228766d331

era stata disposta CTU, con conferimento dell'incarico alla Dott.ssa Federica Portunato ed al Dott. Davide Faga;

- che dalla relazione erano emersi ulteriori profili colposi a carico del personale sanitario.

Concludevano, pertanto, chiedendo la condanna dell'Ospedale San Martino al risarcimento di tutti i danni descritti alle pagine 7 e seguenti del ricorso introduttivo.

Con comparsa di risposta depositata il 25/10/2018 si costituiva il resistente, il quale contestava gli assunti avversari, anche sotto il profilo del *quantum,* ed instava per la reiezione delle domande attoree.

Previa trasformazione del rito ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. per le ragioni esposte nel provvedimento del 7/12/2018 e previa riunione del giudizio con quello R.G. n. 11239/2018, nel quale il sig. Giuseppe Andora – figlio del sig. Franco Ernesto Andora – aveva convenuto, con atto di citazione ritualmente notificato, l'Ospedale Policlinico San Martino, chiedendo il risarcimento dei danni patiti a seguito dello stesso evento sopra indicato, venivano assunte le prove orali sulle circostanze ammesse con ordinanza in data 19/11/2019, dopo di che all'udienza dell'1/10/2021, tenutasi in modalità cartolare stante l'emergenza epidemiologica da Covid 19, le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e la causa era trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

Tanto premesso, le domande degli odierni attori appaiono fondate nei termini di seguito esplicitati.

Per quanto riguarda, anzitutto, l'*an debeatur,* il comportamento negligente tenuto dal personale dell'Ospedale convenuto sia in occasione della caduta dal letto del sig. Franco Andora in data 19/7/2015 sia nella gestione della situazione conseguente al citato evento lesivo risulta adeguatamente dimostrato in base alle conclusioni cui sono pervenuti, a seguito di

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf60228766d331

approfonditi accertamenti e con argomentazioni congruamente motivate, come tali perciò condivisibili, i CTU.

Con riferimento al primo profilo, l'omessa vigilanza nei confronti del paziente si evince, da un lato, dal significativo lasso temporale trascorso tra l'allontanamento dalla stanza della figlia (ore 13) e l'orario della caduta (ore 13,55 – v. pagina 8 della relazione), periodo nel quale evidentemente non sono state attivate le necessarie misure di protezione, e, dall'altro, dal fatto che i consulenti hanno evidenziato che "si trattava di un pz a elevato rischio caduta con precedenti traumatismi in anamnesi tra cui l'ultimo, avvenuto presso il domicilio, per cui era stato ricoverato il 29.06.2015. Stante tale premessa pare evidente si trattasse di un pz meritevole di contenzione o quantomeno di posizionamento di apposite barriere protettive in assenza di sorveglianza diretta" (pag. 16).

A ciò si aggiunga che i CTU hanno dato atto che "in cartella clinica non è presente il modulo per la valutazione della contenzione in pz ad elevato rischio di caduta".

Per quanto attiene al secondo aspetto la Dott.ssa Portunato ed il Dott. Faga hanno sottolineato quanto segue:

"Si ribadisce che la gestione dell'evento traumatico non sia stata adeguata.

Per quel che riguarda la gestione post-traumatica, innanzitutto, sorprende la scelta del Neurologo che, in occasione della prima consulenza post-traumatica opta per la richiesta di esame RX anziché TC considerato ad oggi l'esame gold standard in caso di trauma cranico. Inoltre risulta evidente un chiaro ritardo diagnostico-terapeutico nella gestione del pz traumatizzato sia per la mancanza di immediati accertamenti strumentali, sia per la conseguente tardiva sospensione di terapia antiaggregante che per il mancato adeguato monitoraggio del pz che altrimenti sarebbe stato tempestivamente preso in cura dai neurochirurghi che invece nel caso in

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf602287 6d

esame intervenivano chirurgicamente solo nella notte tra il 20 e il 21 luglio" (pag. 17).

Del pari, deve ritenersi provata l'ascrivibilità del decesso del sig. F. Andora alle condotte colpose sopra indicate, atteso che, anche in questo caso, i consulenti hanno affermato che "la mancanza di adeguate procedure di contenzione in pz ad elevato rischio caduta, le lesioni riportate in seguito all'evento traumatico occorso in data 19.07.15 e la successiva inadeguata gestione del pz, in concomitanza con il quadro clinico pre-esistente conducevano il paziente al decesso che si verificava in tempi molto ristretti … In considerazione dell'iter clinico affrontato dal pz si ritiene che la caduta del 19.07.15 sia da considerarsi concausa necessaria a cagionare il decesso del pz …" (pag. 18 dell'elaborato).

Al contrario, va escluso, in assenza di concreti elementi in tal senso, che nella fattispecie in esame il convenuto abbia fornito la prova liberatoria posta a suo carico dall'art.1218 c.c., consistente nella dimostrazione che l'inesatto adempimento della prestazione sanitaria è stato determinato da un impedimento imprevedibile ed inevitabile con l'ordinaria diligenza.

Nessun dubbio può, infatti, esservi circa la riconducibilità della responsabilità dell'ospedale nell'ambito di quella contrattuale anche per fatti (quale appunto quello che qui interessa) verificatisi anteriormente all'entrata in vigore della L. 24/2017, dato che l'accettazione ed il ricovero di un paziente in una struttura deputata a fornire assistenza sanitaria determinano la stipulazione di un contratto tra paziente e struttura medesima (c.d. contratto atipico di spedalità – cfr. sul punto, tra le altre, Cass. n. 8826/2007 e Cass. n. 21090/2015) il cui adempimento è regolato, con riguardo alle prestazioni di natura sanitaria, dalle norme che disciplinano la corrispondente attività del medico nell'ambito della prestazione d'opera professionale.

Giova poi sottolineare che, in base alla regola del "più probabile che non" la caduta e la successiva non corretta gestione dell'evento traumatico devono

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf60228766d

ritenersi la causa preponderante del decesso del sig. Franco E. Andora, posto che i CTU hanno ribadito, a seguito delle osservazioni formulate al riguardo dai CTP, di non disporre “di dati scientifici a sostegno di una risposta certa non essendo il pz affetto da patologie la cui prognosi fosse in qualche modo calcolabile. Si precisa in ogni caso che il Sig. Andora non fosse affetto da alcuna patologia che potesse far prevedere una morte imminente” (v. pag. 25 della relazione).

Ne deriva che i sopra menzionati inadempimenti da parte del personale dell’Ospedale San Martino si pongono come antecedente causale autonomo della morte del sig. Andora con maggiore probabilità rispetto ad altre possibili cause, tra cui in particolare lo stato di salute del paziente, costituendo quest’ultimo un fattore privo di interdipendenza funzionale con l'accertata condotta colposa dei sanitari.

Privi di pregio, ai fini dell’esclusione della responsabilità della struttura, appaiono gli assunti del convenuto a proposito dell’assoluzione delle “due infermiere coinvolte”, dato che la S.C. ha stabilito che “l'autonomia del processo civile rispetto a quello penale si riflette anche in materia probatoria, vigendo in quest'ultimo la regola della prova "oltre il ragionevole dubbio" e nel primo la diversa regola della preponderanza dell'evidenza o "del più probabile che non". Detto "standard" di "certezza probabilistica", non potendo essere ancorato esclusivamente alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi, deve applicarsi anche quando vi sia un problema di scelta di una delle ipotesi, tra loro incompatibili o contraddittorie, sul fatto, con la conseguenza di dover porre a base della decisione civile la soluzione derivante dal criterio di probabilità prevalente la quale riceva comparativamente il supporto logico relativamente maggiore sulla base degli elementi di prova complessivamente disponibili” (Cass. n. 10285/2009).

Passando alla disamina del danno *iure proprio* lamentato dagli attori, occorre premettere che il soggetto che chiede il risarcimento a seguito della morte di

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf602287 6d

un congiunto per la definitiva perdita del rapporto parentale lamenta un pregiudizio concernente un bene giuridico diverso da quello della salute di cui è titolare (e la cui *ratio* trova tutela nell'art. 32 Cost.), in quanto l'interesse fatto valere attiene all'intangibile sfera degli affetti e della reciproca solidarietà nell'ambito della famiglia, nonché all'inviolabile libertà di piena esplicazione delle attività realizzatrici della persona umana all'interno della famiglia.

Trattasi di interesse protetto, di rilievo costituzionale, non avente natura economica, la cui lesione apre la via ad un risarcimento ai sensi dell'art. 2059 c.c. (v. Cass. 2557/2011 e Cass. 26972/2008).

Più nello specifico, il danno da perdita del rapporto parentale va al di là del mero dolore che la morte in sé di una persona cara provoca nei prossimi congiunti che le sopravvivono, concretandosi esso (a) nel vuoto costituito dal non potere più godere della presenza e del rapporto con chi è venuto meno e perciò nell'irrimediabile distruzione di un sistema di vita basato sull'affettività, sulla condivisione, sulla rassicurante quotidianità, nonché (b) nel non potere fare più ciò che per anni si è fatto e (c) nell'alterazione che una scomparsa del genere inevitabilmente produce anche nelle relazioni tra i superstiti.

Per quanto attiene all'ammontare del pregiudizio che qui interessa, questa Sezione, conformemente a quanto stabilito dalla S.C. nella recente sentenza n. 10579 del 21/4/2021, ha deciso di adottare i parametri liquidatori di cui alle Tabelle del Tribunale di Roma.

Ne deriva che, tenuto conto dell'età della vittima (83 anni al momento del decesso), dell'età dei familiari superstiti, del grado di parentela, del rapporto di convivenza, nonché dell'intensità del vincolo affettivo - secondo quanto emerso dalle deposizioni rese al riguardo dai testimoni escussi (alle cui dichiarazioni appare in questa sede sufficiente fare richiamo) - spettano agli attori i seguenti importi:

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf602286d

- € 284.394,30 a favore della sig.ra Ombretta Andora, di anni 48 alla data del 21/7/2015, convivente con il padre (v. doc. n. 9) ed avente altri familiari entro il 2° grado;
- € 176.520,60 a favore del nipote Gabriele De Monte, di anni 21 all'epoca del fatto, convivente con il nonno ad avente altri parenti entro il 2° grado;
- € 245.167,50, a favore del figlio Giuseppe Andora, di anni 51 alla data del 21/7/2015, avente altri parenti entro il 2° grado.

Peraltro, con riguardo alla posizione dell'attore De Monte appare equo ridurre l'importo sopra menzionato ad € 140.000,00, conformemente a quanto espressamente richiesto sin dal ricorso ex art. 702 bis c.p.c. a titolo di risarcimento della voce di danno in questione.

Le predette somme devono essere previamente devalutate fino alla data dell'evento e sulle stesse, progressivamente rivalutate anno per anno, vanno calcolati gli interessi al tasso legale fino all'odierna liquidazione; devono, altresì, riconoscersi gli interessi legali corrispettivi dalla data odierna fino all'effettivo pagamento.

All'attrice Ombretta Andora, in qualità di erede, spetta l'ulteriore risarcimento del c.d. danno biologico terminale sofferto dal padre, configurabile allorchè sia intercorso un apprezzabile lasso temporale tra le lesioni colpose e la morte riconducibile alle stesse, danno – trasmissibile iure hereditatis - da liquidarsi in relazione alla menomazione temporanea dell'integrità fisica patita dal danneggiato fino al decesso, a prescindere dallo stato di coscienza o meno del soggetto.

Orbene, nella fattispecie in esame appare configurabile il citato requisito temporale, atteso che i CTU hanno ritenuto "quantificabile un periodo di inabilità assoluta di giorni 2" (pag. 18), ritenendo al contrario non "quantificabile un periodo di inabilità temporanea parziale".

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf602287 6d

Appare pertanto equo, alla luce di quanto stabilito dalle Tabelle di Milano, riconoscere la somma di € 5.000,00, con la conseguenza che all'attrice, in virtù della sua quota, spettano € 2.500,00, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali come sopra evidenziato.

Lo stesso risarcimento pro quota non spetta, al contrario, al sig. Giuseppe Andora, non avendo quest'ultimo avanzato una specificata doglianza in tal senso in atto di citazione.

Va poi respinta la domanda della sig.ra Ombretta Andora avente ad oggetto il c.d. danno catastrofale, non essendo emersa dalla CTU una sofferenza psichica del padre determinata dalla coscienza della gravità dell'infermità e dalla consapevolezza della propria fine imminente (cfr., tra le varie, Cass. n. 23183/2014 e Cass. n. 16592/2019).

Occorre, infatti, sottolineare che nel "diario clinico" del 20/7/2015 si era dato atto di quanto segue: "pz giace ad occhi aperti non contattabile, tetraparesi con qualche contrazione AS dx e Al sx. Pupille miotiche".

Per quanto attiene alle altre pretese risarcitorie del sig. Giuseppe Andora, vanno respinte (al fine di evitare indebite duplicazioni risarcitorie) quelle concernenti il "danno esistenziale", nonché il danno morale, atteso che la giurisprudenza ha precisato che "in virtù del principio di unitarietà e onnicomprensività del risarcimento del danno non patrimoniale, deve escludersi che al prossimo congiunto di persona deceduta in conseguenza del fatto illecito di un terzo possano essere liquidati sia il danno da perdita del rapporto parentale che il danno esistenziale, poiché il primo già comprende lo sconvolgimento dell'esistenza, che ne costituisce una componente intrinseca" (Cass. n. 28989/2019 in parte motiva) e che "Ai fini della liquidazione del danno non patrimoniale da perdita di persona cara, costituisce indebita duplicazione di risarcimento la congiunta attribuzione del danno morale - non altrimenti specificato - e del danno da perdita del rapporto parentale, poiché la sofferenza patita nel momento in cui la perdita è percepita, e quella che

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf60228766d

accompagna l'esistenza del soggetto che l'ha subita, altro non sono che componenti del complesso pregiudizio, che va integralmente ma unitariamente ristorato" (Cass. n. 25351/2015 e Cass. n. 26972/2008 in parte motiva).

Allo stesso modo, risulta inconferente il richiamo alla perdita di chance di guarigione o di sopravvivenza, atteso che sotto tale profilo appare del tutto generica, in quanto priva di precisi riferimenti scientifici, l'affermazione dei consulenti per cui il ritardo diagnostico – terapeutico nella gestione del paziente potrebbe avere configurato "quanto meno" una perdita di chance di sopravvivenza (pag. 17).

In altri termini, non risulta configurabile – in base alla sola affermazione sopra indicata - la perdita da parte del padre dell'attore di una seria, apprezzabile e consistente possibilità di conseguire il risultato favorevole, possibilità nella quale si sostanzia l'invocata chance, dato che nel caso di specie, una volta dimostrato (per le ragioni in precedenza illustrate) che gli errori del personale sanitario dell'Ospedale sono stati la causa del decesso, i diversi pregiudizi che assumono rilievo e che possono essere presi in considerazione sono la perdita anticipata della vita – certa sul piano eventistico (come tale quindi non integrante una chance) - nonché la perdita del rapporto parentale.

In virtù del criterio della soccombenza, parte convenuta va condannata al pagamento delle spese di lite (valore compreso tra € 260.000,01 ed € 520.000,00 per la causa R.G. 8905/2018 e tra € 52.000,01 ed € 260.000,00 per la causa R.G. n. 11239/2018), spese su cui, peraltro, appare congruo applicare la riduzione del 50% rispetto ai parametri medi stabiliti dal D.M. 55/2014 per la fase istruttoria, in considerazione della non complessità della stessa; non vi è luogo a provvedere, con riguardo alla posizione degli attori O. Andora e De Monte, alla riduzione del 50% delle spese medesime nè al pagamento a favore dell'Erario, tenuto conto della rinuncia all'ammissione al patrocinio a spese dello Stato effettuata dagli stessi in data 10/11/2021.

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf60228766d331

Ricorrono, invece, le condizioni per compensare le spese del procedimento R.G. n. 10725/2017, stante la particolare complessità delle questioni di carattere tecnico inerenti alla vertenza in questione.

Le spese della CTU svolta nel suddetto procedimento per ATP devono, invece, porsi a carico dell'Ospedale San Martino, alla luce dell'esito di tale accertamento, secondo quanto in precedenza indicato.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nelle cause riunite R.G. n. 8905/2018 e R.G. n. 11239/2018, disattesa ogni contraria istanza, dichiara il convenuto I.R.C.C.S Ospedale Policlinico San Martino responsabile del decesso del sig. Franco Ernesto Andora in data 21/7/2015.

Condanna I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle seguenti somme:

€ 286.894,30 (€ 284.394,30 + € 2.500,00), oltre a rivalutazione monetaria ed interessi al tasso legale, a favore dell'attrice sig.ra Ombretta Andora;

€ 140.000,00, oltre a rivalutazione ed interessi legali, a favore dell'attore sig. Gabriele De Monte;

€ 245.167,50, oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali, a favore dell'attore sig. Giuseppe Andora

a titolo di risarcimento dei danni non patrimoniali indicati in parte motiva.

Respinge le altre pretese degli attori.

Condanna la struttura ospedaliera convenuta, in persona del Direttore Generale pro tempore, al pagamento delle spese di giudizio che liquida in € 16.429,50 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA a favore degli attori (causa R.G. 8905/2018) Ombretta Andora e Gabriele De Monte, e in € 862,00 per esborsi ed € 10.730,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge a favore dell'attore (causa R.G.

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf60228766d

11239/2018) Giuseppe Andora, con distrazione a favore dei difensori di quest'ultimo, dichiaratisi antistatari.

Compensa tra le parti le spese di lite del procedimento per ATP.

Pone le spese della CTU espletata nel procedimento R.G. n. 10725/2017, così come già liquidate, a carico di I.R.C.C.S. Ospedale Policlinico San Martino, in persona del Direttore Generale pro tempore.

Genova, 4 gennaio 2022

Il Giudice

dott. Alberto La Mantia

Firmato Da: PIRELLI PAOLA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 66e20484dad36b32 - Firmato Da: LA MANTIA ALBERTO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 3cf60228766d331